

**REGOLAMENTO (CE) N. 1267/94 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1994

**recante applicazione degli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3280/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che l'Unione europea ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d'America in merito al mutuo riconoscimento e alla protezione di alcune bevande spiritose; che tale accordo prevede l'attuazione, entro un certo termine, delle misure regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi ivi previsti; che, per permettere che i prodotti succitati fruiscono delle garanzie di controllo e di protezione previste dall'accordo, è opportuno stabilire l'elenco dei prodotti contemplati dagli accordi conclusi dall'Unione europea;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le designazioni dei prodotti elencati nell'allegato, originari dei paesi terzi ivi indicati, possono essere utilizzate esclusivamente per i prodotti fabbricati conformemente alle leggi e ai regolamenti degli stessi paesi terzi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle misure di protezione e di controllo previste, nel settore delle bevande spiritose, dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1576/89, alle condizioni stabilite nell'accordo con i paesi terzi interessati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3.

*ALLEGATO*

Designazione del prodotto	Paese di origine
Tennessee Whisky / Tennessee Whiskey	Stati Uniti
Bourbon Whisky / Bourbon Whiskey / Bourbon come designazione per Bourbon Whiskey	Stati Uniti